



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8851 del 2024, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Nacca Maria Grazia, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Lancia, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege*  
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Montano Lorella, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***e con l'intervento di***

***ad adiuvandum:***

Andrenelli Rita, Bonomo Cristiana, Danuzzo Emanuela Teresa Maria, Di Leva  
Rosa Roberta, Di Tullio Antonella, Lumare Giovanna, Monaco Serafina, Raitano

Vincenzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*ad opponendum:*

Adduce Francesco, Capobianco Donatella, Capocci Annalisa, Della Valle Simona, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azzarelli Rosa, Rosa Cristaldi Anna, Di Natale Anna, Garraffo Giuseppe, La Spina Alfio, Magazzù Grazia, Nastasi Enza Pamela, Oddo Calogera, Pirrello Leonardo, Angileri Giovanni Massimo, Arcidiacono Anna, Arrabito Annalisa, Balsamo Maria Margherita, Bellomo Liliana Maria Sabina, Bonaccorsi Tiziana, Bonaccorso Anna Rita, Bruno Anna Maria, Cacciola Graziella, Calderone Carmelina, Calì Giorgia, Civico Katia, Cordova Vivian, Di Girolamo Antonietta, Di Girolamo Margherita, Di Mauro Monica, Garrone Stefania, Grasso Milena, Ienna Ignazina, Ingardia Margherita, Iogna Prat Andrea, Ligori Crocifissa, Marchese Loredana Patrizia, Marciante Antonio, Marino Carmelo, Marino Maria Vittoria, Maugeri Francolino, Maugeri Maria Rita, Maugeri Santa Donatella, Mazzaglia Antonietta Maria, Mazzullo Gabriella, Messina Rosaria, Muzio Concetta, Pitino Katjuscia, Politino Elisia Rita Febronia, Provenzano Maria Giulia, Restivo Gianfranco, Ricciardi Rossana Rita, Savona Benedetto, Scarciello Elisa, Stracquadaino Melania, Treglia Marilina Giovanna, Valenti Vito, Vinci Laura, Viola Cinzia, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Mingiardi e Ottavia Mingiardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Lombardi Deborah, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Bufalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

De Vincenzo Maria Rosaria, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Candido Abramo, Mastronardi Agostino, La Rovere Alessandra, Sebastiani Alessandra, Passi Angela, Intermaggio Angela, Recchi Angela, Di Gaeta Anna,

Forte Anna, Procopio Annaluce, De Simone Antonella, Catalano Antonietta, D'Agostino Antonina, Dose Armida Rosaria, Cristallo Brigida, Verginelli Brunella, Sauzullo Carmen Maria, Saffioti Carmen, Spogli Cinzia, Lo Bianco Cinzia, Vicedomini Cira, Schiano Claudia, Gala Concetta, Molignani Cristiana, Torelli Daniela, Salucci Donatella, Battigaglia Elena, Marazzita Elisabetta, Marino Emanuela, Caporale Fabio, Rosano Filomena, Peracchia Floriana, Polidori Francesca, Gozzo Gaetana, Caniparoli Gessica, Gasparini Giovanna, Spataro Giovanna, Manti Giovanna, Di Stefano Giuseppe, Puppo Giuseppe, Marabello Grazia, Aldegheri Ilaria, Di Palma Immacolata, Gargano Katia, Viberti Laura, Arena Liboria, Di Donato Lucia Maria, Pontieri Luigi Nicodemo, Costanzo Marcella, Merolla Marco, Morelli Maria, Mammoliti Maria, Ingargiola Maria Letizia, Roberti Maria Rosaria, Origlia Maria Stella, Insinga Maria Teresa, Iaccarino Mariella, Scardino Miriam, Marelli Monica, Mazzocco Orietta, Montani Orsola, Cimmino Pasqualina, Tarsi Pier Paolo, La Raia Renata, Fazio Rita, Randazzo Salvatore, Vangone Sara, Caravaggio Simona, Usai Stefania, Cazzato Teresa, Molignani Valentina, Giuliani Valeria, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Lapadula Maria Carmela, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanbattista Iazeolla, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via D. Cimarosa, 32;

Agnese Annalisa, Alessio Silvia, Alonge Gerlando, Amoriello Sabrina, Angeloni Francesca, Anglano Loris, Avveduto Maria Rita, Berardi Alida, Bisceglia Annarita, Calabrese Roberto, Caramagno Giovanna Antonia, Caramaschi Claudia, Carchedi Rita, Carrà Elisa, Carracchia Anna Maria, Casalnuovo Roberto Antonio, Cavallo Annalisa, Chesi Anna, Chieli Laura, Chillemi M. Grazia Giovanna, Cincinnato Maria Grazia, Cioffi Maria Rosaria, Ciolli Edvige, Conte Ileana, Crimaldi Filomena, D'Amico Maria Luisa, D'Angelo Paolo, D'Anzeo Roberta Maria Teresa, De Angelis Giovanna, De Filippis Carolina, De Filippo Barbara, De Franco Maria, Di Carlo Gabriella Calogera Maria Pia, Di Maio Flavia, Di Tullio Luigi, Dimauro Marianna, D'Urbano Valentina, Farina Anna Maria, Fidone Giuseppe Andrea,

Fiorenzo Adriana, Follone Maria, Gabrieli Claudia, Giglio Enza, Giorgini Maria Antonietta, Giudice Loredana, Giuliano Angela Maria, Guardascione Monica, La Mattina Daniela, Laudando Barbara, Leggio Rita, Lippolis Pasqua Patrizia, Lo Giudice Romina, Lodesani David, Lombardo Angela, Lucariello Elisabetta, Malgieri Emilio, Mancuso Valerio, Marras Giuseppina, Martino Regina, Mascia Antonia, Masciulli Manuela, Mastroianni Carmela, Melchionna Felice, Mele Flavio, Musarò Gabriele, Nappi Grazia, Nava Immacolata, Onnis Tiziana, Palmiero Nicola, Panariello Marcella, Parisi Roberta, Pendola Ludovica, Portaro Lucia, Pozzer Gessica, Prontera Matteo, Reccia Adriana, Rimentano Antonio, Riolo Carlo Flavio Venusiano, Scaramuzzo Antonella, Scarpa Giuseppina, Scarpetta Filippo, Simonetti Giada, Sirugo Pinella, Tartaglione Caterina, Taurasi Silvia, Termini Maria Carmela, Tiano Sonia, Tommasoni Paola, Trincherio Maurizio, Tucci Simonetta Girolama, Venti Simona, Viggiani Patrizia, Vigorito Paola, Vischi Claudia, Zummo Patrizia, rappresentati e difesi dagli avvocati Michelangelo Fiorentino e Maria Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:***

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del Decreto Dipartimentale prot. n 0002187 del 9 agosto 2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha approvato la graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la parte ricorrente;
- di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti alla parte ricorrente;

- dell'Avviso prot. n. 124319 del 9 agosto 2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al DM n. 107/2023, nella parte lesiva per la parte ricorrente;
- dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il M.I.M. ha provveduto ad individuare i singoli candidati ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l'assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della parte ricorrente;

*Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla parte ricorrente il 9 settembre 2024:*

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del Decreto Dipartimentale prot. n. 0002206 del 19/08/2024, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha disposto la pubblicazione della rettifica della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, nella parte lesiva per la parte ricorrente;
- di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti alla parte ricorrente;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della parte ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e degli interventori *ad adiuvandum* e *ad opponendum*;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 ottobre 2024 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Impregiudicata ogni valutazione in merito al superamento della prova di resistenza e delle altre eccezioni sollevate, ritenuto ad una delibazione propria della presente fase, che non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare, considerandosi, quanto al *fumus*, che:

- il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 recante il “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” costituisce una disciplina generale applicabile a tutti i concorsi pubblici;

- con il D.M. n. 107/2023 il Ministero dell'Istruzione del Merito ha inteso indire e disciplinare una procedura concorsuale per titoli ed esami (vedi: Corte Costituzionale, sentenza n. 106/2019 che ha definito “concorso” la procedura straordinaria perfettamente sovrapponibile a quella in esame ovvero la speciale procedura prevista dalla legge n. 107/2015, realizzata attraverso lo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa unica prova scritta finale riservata a coloro che avevano un contenzioso pendente derivante dai precedenti concorsi per dirigenti scolastici), secondo il modello generale previsto dall'art 8 del D.P.R n. 487/1994;

- l'art 11 del D.M. 107/2023, a conferma dell'applicazione della disciplina generale

dei concorsi pubblici, prevede che *“Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 89 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche”*;

- il D.P.R. n. 487/1994, all'art. 8, comma 2, dispone che *“Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli”*;

- tale disposizione è stata costantemente interpretata dalla G.A nel senso che *“si ritiene che il comma 2 dell'articolo 8 richiamato, nonostante il tenore testuale che potrebbe non apparire chiarissimo ad una prima lettura, disponga, in realtà, proprio nel senso che, nei concorsi per titoli ed esami non possa essere assegnato ai titoli un punteggio superiore ad un 1/3 del punteggio complessivo disponibile; e ciò, da un lato, proprio in considerazione dell'esigenza in precedenza rappresentata, di assicurare una proporzionata distribuzione di punteggio all'interno, senza conferire una prevalenza assoluta ai titoli od alle singole prove di esame e, dall'altro, in quanto, procedendo in tale direzione, si persegue concretamente la finalità di impedire che i candidati meno anziani si vengano a trovare in una situazione di palese inferiorità rispetto a quelli più anziani, che, durante una eventuale lunga carriera, hanno potuto conseguire maggiori titoli di servizio ( Tar Lazio Roma sent. n. 6611/2014); ed ancora “Ai fini del decidere, premessa fondamentale è la circostanza che nei concorsi per titoli ed esami, ivi compresi quelli indetti dagli enti locali, l'incidenza dei titoli sul punteggio complessivo finale è quella fissata dall'art. 8 comma 2, del D.P.R. 487/1994, norma che ha stabilito, come si è detto, che per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2013, n. 4922). Orbene, sul punto il T.A.R. si è preoccupato di chiarire se tale tetto massimo sia da rapportare al punteggio delle altre prove o al punteggio complessivo finale, concludendo, in termini che questo Collegio non può che*

*condividere, che il punteggio massimo di 10/30 o equivalente sia da rapportare non al punteggio delle altre prove ma al punteggio complessivo, e ciò in base a vari indici interpretativi e precedenti giurisprudenziali. Tale interpretazione, contrariamente da quanto assunto dall'appellante, consente di far proprio un metodo di calcolo e di distribuzione dei punteggi che non attribuisce prevalenza determinante, né ai titoli né alle singole prove d'esame e concilia le esigenze e le aspirazioni dei candidati più giovani rispetto a quelli che, in anni di lavoro, hanno accumulato consistenti titoli di servizio (vedi: Consiglio di Stato, Sez. V., sentenza del 3 maggio 2015 n. 1614);*

- l'art 9 del D.M. n. 107/2023, invocato da parte ricorrente, non introduce affatto una deroga alla disciplina generale sul punteggio da attribuire ai titoli (il citato D.P.R. n. 487/1994, all'art. 8, comma 2) ma si limita a richiamare la Tab A allegata al D.M. n. 138/2017 ai fini della valutabilità dei singoli titoli (e non della valutazione) senza precisare alcunché sul peso da attribuire ai titoli rispetto al punteggio delle prove;

- risolutivo, al contrario, appare il richiamo contenuto nell'art 9 del D.M. n. 107/2023 al D.M. n. 138/2017 che all'art. 12 (Valutazione delle prove e dei titoli) prevede che *“per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”*. Anche secondo questa disciplina, dunque, il peso ponderato dei titoli sul punteggio complessivo rilevante per la formazione della graduatoria finale di merito non deve eccedere i 30/230simi pari a 0,13 % quindi al di sotto della soglia prevista dall'art. 8 del D.P.R. n. 487/1994;

- l'aver proceduto alla divisione del punteggio dei titoli per 10, risponde all'esigenza di rispettare il limite previsto all'art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 487/1994; ed invero, dividendo invece in decimi, il punteggio totale sarebbe stato pari a 20 e il punteggio dei titoli rispetto al totale sarebbe stato pari a 10/20, ossia



superiore al rapporto tra prove/titoli stabilito inderogabilmente in 10/30 dalla citata norma;

- conclusivamente, con il decreto di approvazione della graduatoria del 9 agosto 2024 n. 2187 e la previsione di procedere alla conversione del punteggio attribuito ai titoli l'amministrazione si è attenuta all'art 8, comma 2, del D.P.R. 487/1994, che costituisce il parametro generale al fine di individuare il massimo punteggio attribuibile ai titoli, come peraltro accaduto in precedenti concorsi simili;

Ritenuto, inoltre, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, che la mancata tempestiva immissione in ruolo comporterà il ricorso all'istituto della reggenza, con inevitabili e gravose ricadute sulle procedure organizzative e gestionali delle medesime scuole;

Ritenuto, pertanto, di respingere le istanze cautelari collegiali, incidentalmente proposte dalla parte ricorrente, con l'effetto della caducazione degli effetti sospensivi disposti da questo Tribunale con il decreto monocratico presidenziale n. 3785/2024 del 17 agosto 2024 avverso i provvedimenti gravati con il ricorso principale in epigrafe indicati;

Le spese della fase cautelare, tenuto conto della particolarità della materia, possono compensarsi tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta *Quater*) respinge le istanze cautelari, incidentalmente proposte dalla parte ricorrente con il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti notificati il 9 settembre 2024;

Compensa le spese della fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 8 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Marco Martone, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Marco Martone**

**IL PRESIDENTE**

**Mariangela Caminiti**

**IL SEGRETARIO**